

ARTICOLO

---

**Il procedimento avanti la Suprema Corte ai tempi del COVID-19: un’auspicabile spinta verso la digitalizzazione del giudizio civile di legittimità**

Federica Castelli (\*)

9 giugno 2020

---

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. Il quadro normativo di riferimento. — 2. La c.d. “prima fase”. Il rinvio delle udienze pubbliche e delle adunanze camerale e la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali. — 3. La c.d. “seconda fase”. L’invio degli atti del procedimento ai magistrati. — 4. Segue. Il deposito telematico degli atti. — 5. Segue. Le modalità di svolgimento delle camere di consiglio, nonché delle udienze pubbliche e delle adunanze camerale. — 6. Conclusioni.

---

---

(\*) Avvocato in Milano

---

## 1. Introduzione. Il quadro normativo di riferimento

Tale breve contributo si prefigge lo scopo di indagare i riflessi delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 recentemente adottate dal Governo italiano sulle modalità di svolgimento dei procedimenti avanti la Corte di Cassazione.

All'analisi dei singoli provvedimenti assunti con specifico riguardo al giudizio di legittimità, è tuttavia opportuno anteporre una quantomeno sommaria ricostruzione della copiosa produzione legislativa in materia di giustizia civile degli ultimi mesi.

A partire dal mese di marzo 2020, infatti, il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina dei processi civili nel corso del periodo emergenziale.

In un primo momento, con il [d.l. 2 marzo 2020, n. 9](#) (*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), volto a impedire la diffusione del contagio nelle c.d. "zone rosse", è stato disposto, da un lato, e fatte salve talune eccezioni espressamente previste, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento delle attività processuali relativamente ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali e dei distretti di corte d'appello cui appartenevano i comuni elencati nell'allegato 1 al [d.p.c.m. 1 marzo 2020 \(art. 10, c. 1 e 2\)](#), e, dall'altro, il rinvio d'ufficio delle udienze relative ai procedimenti pendenti presso tutti gli altri uffici giudiziari nel caso in cui le parti o i loro difensori provenissero dai predetti comuni (art. 10, c. 3), il tutto a decorrere dal 3 e sino al 31 marzo 2020.

Successivamente, l'aggravarsi del quadro epidemiologico ha imposto l'adozione del [d.l. 8 marzo 2020, n. 11](#) (*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*), con il quale è stato opportunamente disciplinato lo svolgimento dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, con tale successivo decreto legge, è stato disposto che, a partire dal 9 e sino al 22 marzo 2020, dovessero ritenersi rinviate d'ufficio a data successiva a tale lasso temporale "le udienze dei procedimenti civili (...) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g" e che, per lo stesso periodo di tempo, fossero da ritenersi sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ferme le eccezioni richiamate (art. 1, c. 1 e 2).

È seguito il [d.l. 17 marzo 2020, n. 18](#) (*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla [l. 24 aprile 2020, n. 27](#) (che ha integralmente abrogato i due precedenti decreti legge), il quale, nell'ambito di un più ampio intervento normativo, ha esteso le anzidette previsioni sino al termine del 15 aprile 2020 (art. 83, c. 1, 2 e 3), successivamente prorogato all'11 maggio 2020 [d.l. 8 aprile 2020 n. 23](#) (art. 36, c. 1), ancora in corso di conversione.

A una c.d. “prima fase” come sopra delineata, caratterizzata da un generalizzato rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini previsti per il compimento degli atti processuali, il [d.l. n. 18/2020](#) ha affiancato una c.d. “seconda fase”, iniziata il 12 maggio e che si protrarrà fino al 31 luglio 2020 (l'originario termine del 30 giugno 2020 è stato, infatti, prorogato per effetto del suddetto art. 36, c. 1, [d.l. n. 23/2020](#)), nel corso della quale è consentito lo svolgimento delle attività processuali previa l'adozione delle misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute allo scopo di “contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” (art. 83, c. 6 e 7).

---

## **2. La c.d. “prima fase”. Il rinvio delle udienze pubbliche e delle adunanze camerale e la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali**

Le misure di cui al [d.l. n. 11/2020](#) hanno sostanzialmente ristretto, salvo ipotesi eccezionali, la mobilità delle persone su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, hanno inciso non soltanto sui giudizi di merito ma anche su quelli pendenti avanti la Corte di Cassazione, presso la quale, del resto, operano magistrati e avvocati provenienti da tutta Italia.

Con specifico riferimento al giudizio di legittimità, le previsioni di cui al predetto decreto legge avevano suscitato non poche perplessità con riguardo sia al mancato riferimento alle adunanze camerale ai sensi degli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c. – le quali, pertanto, secondo taluni, sarebbero state sottratte al rinvio generalizzato di cui all'art. 1,

c. 1 –, che alla possibilità di fare applicazione, anche in questa sede, (quantomeno di alcune) delle eccezioni indicate dall'art. 2, c. 2, lett. g.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha sciolto entrambi questi dubbi.

Ciò è stato fatto con [nota in data 9 marzo 2020](#), con la quale si è precisato, da un lato, che anche per le adunanze camerali fissate dal 9 al 22 marzo 2020 fosse da ritenersi operativo il rinvio ex lege di cui all'art. 1, c. 1 (dovendosi chiaramente limitare non solo gli spostamenti degli avvocati ma anche quelli dei magistrati) e, dall'altro, che tale differimento non scontasse alcuna eccezione.

A tale nota ha fatto seguito il [decreto n. 36 del 13 marzo 2020](#), che – allo scopo di assicurare alle parti la possibilità di usufruire per intero dei termini a ritroso indicati per il deposito delle memorie conclusive (i quali sarebbero altrimenti venuti a scadere in pendenza del periodo di sospensione di cui all'art. 1, c. 2) – ha disposto la soppressione di tutte le udienze pubbliche e le adunanze camerali fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020 e il rinvio a nuovo ruolo delle relative cause.

Tale decreto ha, inoltre, previsto, con specifico riguardo alle udienze e alle adunanze nei procedimenti indicati all'art. 2, c. 2, lett. g, che le stesse, su istanza di parte (da trasmettere alle caselle di posta elettronica certificata indicate dal successivo decreto n. 47 del 31 marzo 2020), sarebbero state fissate a una nuova data successiva al 31 maggio 2020 piuttosto che essere rinviate a nuovo ruolo.

Tali previsioni sono state da ultimo incise dal [decreto n. 55 del 10 aprile 2020](#) – successivo all'entrata in vigore del [d.l. n. 18/2020](#), come modificato dal [d.l. n. 23/2020](#), che, come già si è detto, ha prorogato il termine di scadenza della c.d. “prima fase” sino all'11 maggio 2020 –, con il quale il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 e delle adunanze camerali fissate fino al 31 maggio 2020, ferma restando la riprogrammazione prioritaria delle udienze e adunanze aventi ad oggetto le materie indicate dall'[art. 83, c. 3, d.l. n. 18/2020](#) (norma corrispondente all'ormai abrogato art. 2, c. 2, lett. g, d.l. n. 11/2020).

Al quesito se le eccezioni delineate dal previgente art. 2, c. 2, lett. g, [d.l. n. 11/2020](#) potessero ritenersi operative nel giudizio di legittimità, occorre dunque rispondere nel senso che, pur essendosi esclusa tale possibilità, essendo il procedimento avanti la Corte di Cassazione per sua natura assai di rado caratterizzato da profili di indifferibilità e

urgenza, ciò nondimeno l'elenco di cui alla predetta disposizione ha assunto rilievo ai fini di una prioritaria fissazione della nuova udienza o adunanza.

---

### **3. La c.d. “seconda fase”. L’invio degli atti del procedimento ai magistrati.**

Esaminati i provvedimenti assunti dalla Suprema Corte per far fronte alla c.d. “prima fase”, occorre ora concentrare la nostra analisi sulle misure organizzative in tale sede predisposte con riguardo alla c.d. “seconda fase”.

A questo proposito, si rileva, anzitutto, che al [d.l. n. 28/2020](#), che, come si è detto, ha prorogato sino al 31 luglio 2020 il termine finale, inizialmente previsto al 30 giugno 2020, della c.d. “seconda fase”, è seguito il [decreto n. 76 dell’11 maggio 2020](#), con il quale il Primo Presidente della Corte di Cassazione, onde evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno degli uffici, ha stabilito che nel mese di luglio potranno celebrarsi solo le udienze pubbliche ritenute urgenti, nonché le adunanze camerali “compatibili con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio”.

Prima di occuparci delle modalità di svolgimento delle udienze pubbliche e delle adunanze camerali, è tuttavia opportuno indagare gli adempimenti che le precedono, dei quali il Primo Presidente della Corte di Cassazione si è occupato con il [decreto n. 47 del 31 marzo 2020](#).

Le problematiche sorte a questo riguardo discendono prevalentemente dal fatto che, attualmente, non esiste un fascicolo informatico dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che contenga gli atti depositati e i documenti prodotti dalle parti, i quali, contrariamente rispetto a quanto accade, invece, per i procedimenti di merito, sono ancora custoditi in cartaceo.

Non esistendo un fascicolo informatico, e allo scopo di mettere il collegio giudicante in condizione di poter effettivamente assumere una decisione, quand’anche, come vedremo, riunito da remoto, è stato opportunamente previsto che la cancelleria possa inviare gli atti del procedimento ai magistrati fuori sede per il tramite del servizio postale.

Sul punto, è tuttavia intervenuto il [Protocollo di intesa per la trattazione delle adunanze ex art. 375 c.p.c. siglato tra la Corte di Cassazione, la Procura Generale e il Consiglio Nazionale Forense il 9 aprile 2020](#), con il quale è stato previsto che, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, i difensori debbano trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata della Suprema Corte il *pdf* degli atti processuali già depositati in formato cartaceo (ossia il ricorso, il controricorso, la nota di deposito ex art. 372, c. 2, c.p.c. e il provvedimento impugnato), che verrà poi inoltrato a tutti i componenti del collegio giudicante (punti 1.1 e 1.2).

Nello specifico, il richiamato Protocollo di intesa ha previsto che i difensori dovranno trasmettere tali atti con messaggio P.E.C. indirizzato congiuntamente agli indirizzi di posta elettronica certificata della cancelleria della Corte di Cassazione e della segreteria della Procura Generale, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti risultante dai pubblici registri di cui all'[art. 16-ter d.l. n. 179/2012](#) (punto 2.1). Il tutto oltre all'ovvia precisazione che il messaggio dovrà essere separato per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale e dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, nonché della data dell'adunanza (punto 2.2).

È stato, peraltro, disposto che, in ipotesi di omessa trasmissione degli atti del procedimento, e salvo il caso in cui il collegio giudicante sia comunque in grado di decidere sulla base degli atti già a disposizione, la trattazione della causa possa essere rinviata a nuovo ruolo (punto 3).

Ad evitare tale rinvio, è stato opportunamente previsto che ciascuno dei difensori abbia la facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo, e, quindi, non solo quelli depositati nell'interesse del proprio assistito ma anche quelli depositati dal difensore avversario (punto 2.6).

---

#### 4. Segue. Il deposito telematico degli atti.

Chiarite le modalità di “ricostruzione” del fascicolo di parte, resta ora da esaminare in che modo potrà avvenire il deposito, da un lato, delle conclusioni della Procura Generale, e, dall’altro, delle memorie di cui agli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c., le quali, dovendo essere depositate a ridosso dell’adunanza camerale, non fanno chiaramente ancora parte del fascicolo processuale.

Onde impedire la paralisi dei giudizi di legittimità non si è potuto far altro se non approntare una sorta di [“processo telematico d’emergenza”](#).

E infatti, il richiamato Protocollo di intesa ha previsto, anzitutto, che la Procura Generale possa inviare le proprie conclusioni all’indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della Suprema Corte, oltre che a quello dei difensori, allegando al messaggio copia per immagine in formato *pdf* dell’atto completo di sottoscrizione in calce (punto 4.2).

È stato, inoltre, disposto che i difensori possano far pervenire a mezzo P.E.C. le loro memorie conclusive secondo una modalità che ricalca quella descritta nel paragrafo precedente (invio dell’atto oltre che alla cancelleria della Corte di Cassazione anche alla segreteria della Procura Generale, nonché ai difensori delle altre parti) e che – nell’intento di ridurre al minimo sia gli incombeni gravanti sugli uffici giudiziari che gli accessi degli avvocati ai locali della Suprema Corte – sostanzialmente deroga alla regola generale secondo la quale gli atti di parte devono essere depositati unicamente presso la cancelleria, competendo al cancelliere il compito di trasmetterli alla Procura Generale e di metterli a disposizione delle controparti (punto 2.4, che a sua volta rinvia alle previsioni di cui ai punti 2.1 e 2.2).

Qualche dubbio ha sollevato la previsione di cui al successivo punto 6 secondo la quale la trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo comunque non sostituirebbe il deposito nelle forme previste dal codice di procedura civile. E infatti, se appare senz’altro inopportuno costringere il difensore ad accedere in cancelleria per il deposito in formato cartaceo dell’atto, non è chi non veda che il deposito dello stesso soltanto al termine dell’emergenza sanitaria sarebbe del tutto superfluo dal momento che per quella data è ragionevole ritenere che la causa sia già stata posta in decisione se non

addirittura decisa. Per ovviare a tale problema è allora forse opportuno che, conformemente al disposto [dell'art. 16-decies, c. 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179](#), come inserito dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, il difensore attesti la conformità all'originale dell'atto inviato a mezzo P.E.C.

Come si è detto, quella che il difensore trasmette tramite P.E.C. altro non è se non una copia per immagine in formato *pdf* di un atto analogicamente sottoscritto dallo stesso. Sembra, infatti, essere stata esclusa l'eventualità che il difensore possa far pervenire un *file* nativo digitale da lui sottoscritto digitalmente. [L'art. 83, c. 11-bis, d.l. n. 18/2020](#), come modificato dal [d.l. n. 28/2020](#), pare tuttavia fare riferimento solo a quest'ultima modalità nella misura in cui dispone che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 31 luglio 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica “nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. La previsione è particolarmente importante dal momento che potrebbe ragionevolmente essere estesa non solo agli atti endoprocedimentali (quali, appunto, le memorie conclusive) ma persino agli atti introduttivi del giudizio di legittimità (ossia al ricorso e al controricorso). La sua operatività tuttavia non solo non è immediata, in quanto subordinata all'emanazione di un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, ma pure si scontra, nella realtà dei fatti, con la sostanziale assenza, per i giudizi avanti la Corte di Cassazione, di strumenti che consentano il deposito, la conservazione e finanche il controllo in ordine alla regolarità della sottoscrizione digitale dei documenti nativi digitali.

Sempre con riguardo agli atti di parte, si segnala, peraltro, che, in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, è stato aggiunto all'[art. 83 il comma 20-ter](#) che ha introdotto una nuova modalità di rilascio della procura alle liti certamente applicabile anche nel giudizio di legittimità. Secondo tale disposizione, infatti, a motivo dell'emergenza sanitaria in corso e “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19”, la sottoscrizione della procura alle liti potrà essere apposta dalla parte “anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”: in sostanza, è sufficiente che la parte sottoscriva la procura



alle liti, la scansioni e la trasmetta in copia al suo difensore, il quale certificherà l'autografia "mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura".

---

## **5. Segue. Le modalità di svolgimento delle camere di consiglio, nonché delle udienze pubbliche e delle adunanze camerale**

Il comma [12-quinquies dell'art. 83 d.l. n. 18/2020](#), introdotto dalla relativa legge di conversione, ha previsto che le camere di consiglio ex art. 380 c.p.c. possano essere svolte "mediante collegamenti da remoto" e che "il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti".

Ammissa, quindi, la possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto senza che occorra la presenza di alcun magistrato all'interno dell'aula d'udienza, resta da chiedersi se una tale soluzione sia applicabile anche alle adunanze di cui agli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c.

Tale possibilità è stata esclusa dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale, quanto alle modalità di svolgimento delle adunanze camerale, con [decreto n. 44 del 23 marzo 2020](#) (confermato sul punto dai successivi decreti nn. 55 e 76 del 2020), ha previsto che, fino al 30 giugno 2020, le stesse possano svolgersi da remoto, a condizione però che il presidente del collegio "o un consigliere da lui delegato" garantisca la sua presenza presso i locali della Corte di Cassazione, e ciò al fine di assicurare la possibilità di consultazione del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte trasmessi ai sensi dell'art. 369 c.p.c. dall'ufficio giudiziario che ha assunto la decisione impugnata, nonché la compilazione e la sottoscrizione del c.d. statino e del ruolo d'udienza.

Con riferimento, infine, alle udienze pubbliche, la cui trattazione, come detto, sarà consentita nel mese di luglio solo in casi di urgenza, il [decreto n. 76 dell'11 maggio 2020](#) ha previsto che le stesse vengano celebrate a porte chiuse secondo il disposto dell'art. 128 c.p.c. (il quale prevede tale possibilità nell'ipotesi in cui ricorrano ragioni di sicurezza, ordine pubblico e buon costume, tra le quali può verosimilmente farsi rientrare anche la sopravvenuta emergenza sanitaria).

---

## 6. Conclusioni.

Le misure assunte per far fronte alle esigenze determinate dalla sopravvenuta emergenza sanitaria e le problematiche che ne sono derivate, connesse soprattutto alla mancanza presso la Corte di Cassazione di una copia informatica del fascicolo processuale, impongono una riflessione in ordine alla necessità non più procrastinabile di rendere operativo anche per il giudizio di legittimità il processo civile telematico, ormai da tempo pienamente funzionante per i giudizi di merito.

D'altra parte, la digitalizzazione del fascicolo processuale, oltre che giovare agli avvocati che ad oggi ancora si recano presso la cancelleria per il deposito degli atti, gioverebbe persino agli stessi magistrati, i quali potrebbero finalmente consultare prima dell'udienza o dell'adunanza il fascicolo di causa senza dover necessariamente accedere ai locali della Suprema Corte.

L'auspicio è che il momento storico che stiamo attraversando possa accelerare una trasformazione chiaramente inevitabile divenendo una utile occasione per testare l'effettiva funzionalità di un sistema che, se efficacemente implementato anche in sede di legittimità, può portare a una vera e propria svolta nel futuro della giustizia digitale.